

STATUTO
“MYOGA LAB Associazione Sportiva Dilettantistica”

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., l'associazione denominata **“MYOGA LAB Associazione Sportiva Dilettantistica”**
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cornaredo ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.
3. L'Associazione potrà istituire sedi operative e filiali in altre località, sia in Italia che all'estero, oppure operare presso sedi di terzi in assistenza o supporto ad altre organizzazioni pubbliche o private.
4. L'Associazione farà uso dell'indicazione di **“Associazione Sportiva Dilettantistica”** e del relativo acronimo di **“ASD”** nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
5. L'Associazione, al fine di affiliarsi al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) APS e iscriversi al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), si obbliga a conformarsi alle normative vigenti, in particolare ai decreti legislativi numero 36 e 39 del 28 febbraio 2021, nonché alle direttive, ai regolamenti ed ai principi fondamentali del **Comitato Internazionale Olimpico (CIO)**, del **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)** e del **Comitato Italiano Paralimpico (CIP)**.
6. L'Associazione, con l'affiliazione agli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP, a cui sarà tempo per tempo affiliata, si obbliga a conformarsi agli statuti, regolamenti, nonché alle rispettive norme, direttive e consuetudini sportive, ne riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare, ispirando la propria attività ai principi di lealtà sportiva, di democraticità e di pari opportunità tra gli associati, nonché, relativamente all'attività sportiva, tra gli iscritti, a salvaguardia della funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti degli Organismi sportivi affilianti nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate. In particolare, la società recepisce e fa propri i principi di cui alla **Legge 14 dicembre 2000,**

n. 376 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” – e successive modifiche ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono l'attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici dal CIP, anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'art.16. D.Lgs. 28 febbraio 2021 n.39. e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
 1. L'Associazione, **ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del D.Lgs n. 36 del 28 febbraio 2021 e ss.mm.ii., ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa,** con particolare riguardo alla promozione della pratica dello yoga e di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti, salvo la possibilità da parte del Consiglio di direttivo di decidere di praticare altre attività sportive per il perseguimento delle proprie finalità sportive.
2. In particolare, l'associazione persegue le seguenti finalità:
 - a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello

sport;

- b) incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
- c) incentivare, organizzare e partecipare all'attività sportiva agonistica e non agonistica in tutte le sue forme;
- d) promuovere, organizzare a partecipare all'attività di formazione nell'ambito dello sport dilettantistico;
- e) operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni.

3. **L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dal medesimo articolo e dalle relative disposizioni attuative.** In particolare, l'associazione può organizzare attività ricreative mirate al benessere fisico e mentale, quali

- a) corsi, lezioni e seminari di yoga, destinati a tutte le fasce di età e a tutti i livelli di preparazione;
- b) eventi, workshop e ritiri di approfondimento e crescita personale legati alla pratica dello yoga;
- c) attività culturali, informative e divulgative in ambito yoga e benessere;
- d) iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sui benefici dello yoga per la salute fisica e mentale.

A tal fine, l'Associazione può, tra l'altro, acquisire, condurre in locazione e gestire impianti aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

ART. 3 - Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività istituzionali.
Gli associati si dividono in:
 - associati fondatori: coloro che hanno costituito l'associazione
 - associati ordinari: coloro che aderiscono formalmente all'associazione e partecipano attivamente alle attività dell'associazione
 - associati sostenitori: coloro che, pur non partecipando attivamente, supportano l'associazione con contributi economici.
 - associati onorari: coloro che, per meriti particolari, siano stati insigniti di tale qualifica da parte dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività istituzionali. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare hanno il diritto di
 - Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - Avere diritto di voto in Assemblea se iscritti nel libro degli associati;

- Esaminare i libri sociali;
 - Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - Frequentare i locali dell'associazione;
 - Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - Denunciare i fatti che ritengano censurabili.
3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché lo statuto e le direttive di CSEN APS, quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI cui l'Associazione è affiliata, nonché statuti e regolamenti degli eventuali Organismi sportivi affilianti (FSN/DSA/EPS) riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, dal CIP.
 4. Gli Associati hanno altresì l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per **morte, recesso, o esclusione**.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso, su proposta del Consiglio Direttivo, previa delibera dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato o acquisito in forma scritta le ragioni dell'interessato. L'associato che risulti moroso può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi e con le modalità del successivo comma 4.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima. La perdita di qualifica, per recesso, non è subordinata ad una delibera scritta del Consiglio Direttivo ma opera automaticamente; copia dell'istanza di recesso dev'essere conservata agli atti dell'associazione. Il recesso va in ogni caso indicato nel libro dei soci.
4. L'associato che risulti moroso della quota associativa annuale ovvero dei corrispettivi specifici per servizi erogati dall'Associazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali, qualora nel termine di 30 giorni dalla segnalazione scritta, effettuata da parte del Consiglio Direttivo all'interessato attraverso mezzo congruo quale Email e/o PEC all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di adesione e trascritto nel Libro soci, non ottemperi al pagamento di quanto dovuto perde automaticamente la qualifica di socio ed è escluso dall'associazione; con successiva ratifica del Consiglio direttivo, si procede alla trascrizione nel libro dei soci e, facoltativamente, alla comunicazione all'interessato stesso. Medesima modalità è prevista per l'associato che, a qualsiasi titolo, risulti debitore dell'Associazione.
5. Le quote versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - ✓ l'Assemblea;
 - ✓ il Consiglio Direttivo;
 - ✓ il Presidente;
 - l'Organo di controllo, qualora istituito.
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
3. Il riconoscimento di eventuali indennità di carica o di compensi per collaborazioni coordinate continuative di lavoro sportivo dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e motivato, nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia di enti sportivi dilettantistici.
4. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato.

ART. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
2. Gli associati minorenni sono rappresentati in Assemblea dagli esercenti la responsabilità genitoriale.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno 24 ore.
5. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a) Elegge i componenti degli organi sociali;
 - b) Approva il rendiconto economico-finanziario;
 - c) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) Delibera sulla esclusione degli associati, per motivi diversi dalla morosità;
 - e) Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) Delibera lo scioglimento;
 - g) Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - h) Delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
9. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
10. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti,

l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

13. Delle convocazioni dell'Assemblea, delle delibere assembleari e dei bilanci e rendiconti deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede della relativa convocazione e del relativo verbale, ovvero mediante pubblicazione degli stessi sul sito web dell'Associazione, ovvero, al fine di darne adeguata pubblicità, attraverso mezzo congruo quale Email e/o PEC all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda di adesione e trascritto nel Libro soci.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) la predisposizione del rendiconto economico-finanziario;
 - d) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - e) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati e la perdita della qualifica di socio per morosità;
 - f) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
 - g) aderire, anche mediante l'affiliazione ad Organismi sportivi, allo svolgimento di discipline sportive non espressamente previste nell'oggetto sociale, purché previste all'interno del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD);
 - h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
10. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP;
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate, salvo motivi di urgenza, mediante mail da inviare ai rispettivi componenti, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione stessa; i componenti del Consiglio Direttivo, alla loro nomina, devono obbligatoriamente fornire un loro indirizzo mail.

ART. 9 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente, che può essere rieleggibile, dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; esso è preposto a verbalizzare le adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, a coadiuvare il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione, nonché a curare la tenuta dei libri sociali. Qualora svolga altresì le funzioni di tesoriere curerà la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili nonché la riscossione delle quote associative; al Segretario potranno altresì essere assegnate ulteriori incombenze associative da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - Organo di controllo

1. È in facoltà dell'Assemblea nominare, in composizione monocratica, l'Organo di controllo.
2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera da parte dell'Assemblea, la revisione legale dei conti.

ART. 11 - Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali.
3. L'Associazione, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.Lgs 36/2021 destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e

lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e non impiegati per le attività istituzionali nonché dalle attività diverse da quelle istituzionali, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e relative disposizioni attuative.

ART. 12 - Rendiconto economico-finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il rendiconto è predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 13 - Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora nominato.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Articolo 14 – Lavoratori sportivi

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
2. Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021.
3. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'articolo 37 del D.Lgs. 36/2021.
4. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 36/2021.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ. Per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

Articolo 15 – Volontari sportivi

1. Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. E' prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
2. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

3. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all'ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il M.L.P.S.

Articolo 16 - I Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici dal CIP, a cui l'Associazione è affiliata. e sono rappresentati da:
 - a) atleti;
 - b) dirigenti sociali e soci di società affiliate;
 - c) giudici/arbitri;
 - d) dirigenti;
 - e) tecnici, istruttori;
 - f) altri tesserati alle stesse Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici dal CIP, a cui l'Associazione è affiliata;
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici dal CIP, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio delle discipline sportive praticate, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
3. I tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici dal CIP, a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
4. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri dell'ordinamento sportivo, determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive. Per quanto riguarda la partecipazione alle attività sportive organizzate dall'Associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, sono soggetti al regolamento che potrà eventualmente essere emanato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
5. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
6. Il tesseramento ha validità annuale e consente di usufruire delle assicurazioni previste per lo svolgimento dei corsi e di eventuali agevolazioni o convenzioni.
7. Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III – Capo I – artt. 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii.
2. **In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.**

ART. 18 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, dalle norme, dalle direttive, dai regolamenti e dai principi fondamentali del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, dal Codice civile e dall'articolo 148 del Testo Unico Imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.